



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 09 febbraio 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1381/2022 R.G. e vertente

fra

DI IACOVO DOMENICO & FIGLI s.r.l. (c.f. 00839320769) in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Alessio Luca Bonafine e dall'avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vito Carella, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 94, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS, in Potenza, alla via Pretoria n. 263, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. contenente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il 10.05.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva che, a seguito dell'accesso ispettivo eseguito presso la sede dell'esponente in data 29.09.2021 e poi proseguito con gli accessi del 12, del 13 e del 25 ottobre 2021, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, con verbale n. 2021010954/DDL procedeva *“all'annullamento di tutti i rapporti di lavoro subordinato (e le relative giornate agricole), impropriamente denunciati nel settore agricolo all'INPS da parte dell'azienda”* nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 settembre 2021; che il suddetto verbale anticipava, altresì, l'adozione di distinto provvedimento di ricostituzione della posizione previdenziale di ogni lavoratore ritenuto erroneamente denunciato nella qualità di bracciante agricolo subordinato dalla società ricorrente; che veniva notificato il verbale n. 2021009999/DDL con il quale si invitava l'istante a regolarizzare *“nei confronti dell'INPS le inadempienze accertate”* attraverso il versamento di complessivi Euro 2.604.196,79 e al quale veniva unita la diffida INPS.0900.17/122021.1026948; che alle suddette conclusioni l'Ispettorato era giunto rilevando che l'attività svolta da Di Iacovo non sarebbe stata riconducibile alla categoria di quella agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e riteneva anche l'inapplicabilità, ai fini dell'inquadramento dell'esponente tra le imprese comunque sottoposte alla contribuzione agricola, dell'art. 6, lett. e), l. n. 92/1979; che il ricorso in sede amministrativa ex art. 17 l. n. 124/2004, notificato al Comitato per i Rapporti di Lavoro per tramite dell'Ispettorato in data 14 gennaio 2022, rimaneva senza riscontro.

Ritenuta l'ammissibilità della domanda, per essere gli atti opposti connotati da lesività, e soggiunta la erroneità del verbale impugnato, per essere l'attività svolta dalla Società, e comunque dai suoi lavoratori, come agricola/forestale/silvicolturale, la menzionata ricorrente evidenziava il *“periculum”* consistente nelle conseguenze della riqualificazione operata dall'Ente sia sullo stato occupazionale presente e futuro prossimo della società, per avere molti degli addetti presentato le dimissioni, e sia sulla sua tenuta economico-finanziaria, per essere la società sottoposta al pericolo di una certa e

definitiva crisi aziendale, anche in considerazione degli effetti della diffida ad adempiere INPS.0900.17/122021.1026948.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, affinché, contrariis reiectis, verificata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'erronea riqualificazione della posizione contributiva disposta per i lavoratori della scrivente con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010954/DDL e il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009999/DDL, di accertare e dichiarare, anche previa anticipazione della tutela richiesta nelle forme degli artt. 669-sexies, comma 2, e 700 c.p.c., il diritto di Di Iacovo a conservare per i propri addetti l'iscrizione presso gli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente condanna dell'Ente a provvedere all'immediato ri-accreditamento delle giornate lavorative agricole contestate, oltre che al pagamento della somma che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., vorrà equitativamente determinare per ogni giorno di ritardo sulla dovuta re-iscrizione degli addetti dell'esponente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il tutto, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando l'insussistenza dei presupposti per adire l'autorità giudiziaria in via di urgenza.

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, e, in data 09 febbraio 2023, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che l'azione di accertamento negativo esperita dalla società ricorrente/intimata ed avente ad oggetto l'impugnazione nel merito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010954/DDL e del verbale

unico di accertamento e notificazione n. 2021009999/DDL del 17.12.2021, notificati in pari data a mezzo p.e.c., emessi dai funzionari ispettivi dell'Istituto resistente deve ritenersi ammissibile, in base al disposto di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999 secondo cui *“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”*.

Né può dubitarsi della sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire a fronte di un accertamento ispettivo concluso e portato a conoscenza del debitore se solo si considera che il conseguente provvedimento (che può anche contenere l'indicazione delle somme dovute per crediti contributivi e/o sanzioni) rappresenta la contestazione e, nello stesso tempo, la comunicazione di una pretesa da parte della pubblica amministrazione e del relativo fondamento in fatto e in diritto, da qui il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della società ricorrente sollevata dall'INPS per dedotta carenza di interesse ad agire.

Tanto premesso, e passando all'esame del merito, parte ricorrente insorge avverso le conclusioni portate dai verbali di accertamento e notificazione n. 2021010954/DDL e n. 2021009999/DDL con i quali, a seguito della disposta variazione dell'inquadramento previdenziale della società dal settore agricolo a quello terziario, si è proceduto *all'annullamento di tutti i rapporti di lavoro subordinato (e le relative giornate agricole), impropriamente denunciati nel settore agricolo all'INPS da parte dell'azienda* nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2016 e il 30 settembre 2021, invitando la società, con il secondo verbale, a regolarizzare *“nei confronti dell'INPS le inadempienze accertate”*, come da diffida INPS.0900.17/122021.1026948 allo stesso allegata.

Sulla base dell'assunto secondo cui l'attività espletata debba ricondursi a quella agricola di cui all'art. 2135 c.c. domanda al Tribunale di accertare il suo diritto a conservare per i propri addetti l'iscrizione presso gli elenchi dei lavoratori agricoli, con condanna dell'Ente all'immediato ri-accredimento delle giornate lavorative agricole contestate.

E' circostanza documentata, e non contestata, che la società ricorrente svolga, in forza di contratti di appalto e subappalto stipulati con taluni committenti, attività finalizzata a) al taglio di piante/bosco in prossimità e sotto le linee aree dei cavi elettrici; b) allo sfalcio, sfrascamento e decespugliamento delle aree circostanti le cabine ed i PTP (Posti di Trasformazione su Palo); c) alla pulizia delle aree marginali di strade e alla manutenzione ciclica di ogni cessa per il contenimento della vegetazione infestante.

Questione centrale del presente giudizio attiene la qualificazione della attività e, in particolare, se la stessa sia riconducibile a quella agricola essenziale, sub specie di silvicoltura, o per connessione.

Giova ricostruire il quadro normativo.

L'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, sotto la rubrica "classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali", al primo comma, dispone:

"1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati", precisando al secondo comma che "I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge".

Quanto al settore agricoltura, l'art. 2135 del codice civile, nel testo novellato dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dispone: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Ancora, l'art. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sotto la rubrica “definizioni”, dopo aver disposto al primo comma l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva, al secondo comma, dispone che: “Si definiscono:

a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e *delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati* sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;

b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti

funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, *nonché' le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi...*" precisando l'art. 7, comma 1, che "Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale".

Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge che le attività espletate dalla società ricorrente possano sussumersi nella fattispecie dell'attività agricola laddove siano esercitate in aree boscate e con modalità tali da preservare il ciclo biologico del bosco e la riproduzione della vegetazione arborea.

Tanto trova conferma anche nella giurisprudenza formatasi sulla nuova formulazione della norma di cui all'art. 2135 c.c., che, nell'evidenziare come il legislatore, sebbene abbia ampliato la nozione di imprenditore agricolo specie con riguardo alle attività connesse, ha mantenuto fermo il nucleo essenziale dell'attività agricola, incentrata sul "fattore terra", ha statuito "La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l'occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa, una attività di allevamento equino finalizzata alla riproduzione)" (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 5391 del 07.03.2018).

Se così è, ne consegue che l'attività di taglio di piante/bosco; l'attività di sfalcio, sfrascamento e decespugliamento delle aree circostanti le cabine ed i PTP; di pulizia delle aree marginali di strade e di manutenzione ciclica di ogni cessa per il contenimento della vegetazione infestante, esuli dalla nozione di attività agricola, sia essenziale che per connessione, e dalla portata delle disposizioni sopra richiamate, trattandosi, viceversa di una mera attività di fornitura di un servizio, ossia un'attività di manutenzione delle piante e della vegetazione in prossimità delle linee elettriche aeree e delle relative cabine, svolta in esecuzione dei contratti di appalto e subappalto all'uopo stipulati.

Escluso quindi che la società, per l'attività economica esercitata, possa ritenersi una impresa agricola, occorre verificare se i dipendenti debbano qualificarsi, a livello previdenziale, come lavoratori agricoli, come dedotto dalla società ricorrente.

Al riguardo, l'art. 6 della legge 31 marzo 1979 n. 92, modificato dal D.Lgs. n. 173/1998, stabilisce che devono essere assicurati previdenzialmente con le regole previste per il settore agricolo, gli operai a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) dipendenti da:

- “a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.

Dalla interpretazione letterale della richiamata disposizione - la cui ratio è da ravvisare nella necessità di privilegiare, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende - emerge che occorre avere riguardo sia alla natura dell'attività svolta dai dipendenti e sia alla natura dell'impresa alle cui dipendenze sia svolta e, in particolare, 1) per i lavori di forestazione è richiesto che debbano essere svolti da lavoratori alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento,

consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento; 2) quanto alle attività di manutenzione di impianti irrigui e di scolo e attività di somministrazione di acque ad uso irriguo è richiesto che siano svolte alle dipendenze di: consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario; consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento 3) quanto alla cura e protezione della fauna e all'esercizio controllato della caccia è richiesto che sia svolta da imprese in forma singola o associata; 4) vi rientrano i lavoratori assunti da imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta; 5) sono, infine, assicurati nel settore agricolo gli operai OTI – OTD assunti da imprese che svolgono lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, nonché di rimboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi.

Tanto premesso, non si può certamente ritenere che gli operai della società addetti alla mera pulitura delle aree in prossimità e/o sottostanti le linee elettriche aeree e le relative cabine siano, per quel che rileva nel caso di specie, “addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta”, né che abbiano effettuato “lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde” e, quindi, che la loro attività sia da qualificare come agricola/forestale/silvicolturale, da qui la inapplicabilità della richiamata disposizione, invece invocata dalla parte ricorrente.

Né appare vincolante, al riguardo, come la società ricorrente deduce, l'accertamento della natura agricola/forestale dell'attività svolta dai propri dipendenti operato dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 1455/2010 (emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 1949/2008 R.G. e relativo alla contestazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti della società stessa), atteso che non vi è prova che la medesima sia passata in giudicato, ragione per la quale non è precluso il riesame di quanto ivi accertato e risolto (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 10623 del 08.05.2009 “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico,

ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi)” nonché Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 8478 del 02.04.2008 “Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria; per converso, non può essere invocata come giudicato esterno una sentenza di merito impugnata per cassazione, producendo copia del ricorso e del controricorso, al fine di dimostrare che questi non riguardano la questione attualmente controversa, in quanto - salvi i casi in cui l'avvenuta formazione del giudicato appaia quale fatto incontestabile "ictu oculi"- l'esistenza dell'impugnazione ed il conseguente nonché imprevedibile sviluppo della lite non permettono di avere certezza circa il carattere definitivo delle statuizioni sulla questione”).

Non può censurarsi, infine, la operata retroattività della variazione dell'inquadramento previdenziale, avendo la società dichiarato all'INPS, come è dato evincere dalla documentazione in atti, di svolgere “lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, imboschimento, creazione, sistemazione manutenzione di aree a verde” con diversi contraenti, in qualità di impresa senza terra, dichiarazione che, per quanto tutto sopra esposto, deve ritenersi inesatta, con conseguente legittima esclusione del principio enunciato nella prima parte dell'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (“I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal

periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a *seguito di richiesta dell'azienda*, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”).

Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.

3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DI IACOVO DOMENICO & FIGLI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, con ricorso ex art. 442 c.p.c. contenente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il 10.05.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.

Potenza, 09 febbraio 2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis